

Comune di Belluno

Settore TERRITORIO

Servizio Edilizia

Aggiornamento note informative sul Condo Edilizio Decreto Legge 29 novembre 2004, n° 282

L'art. 10 del Decreto Legge 29 novembre 2004, n° 282 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica – ha stabilito la proroga di alcuni termini in materia di condono edilizio ed in particolare quelli relativi al pagamento della seconda e della terza rata dell'oblazione e, in Veneto, non avendo la Regione disposto diversamente, dell'anticipazione degli oneri concessori:

seconda rata: **31 maggio 2005**

terza rata: **30 settembre 2005**

E' stato inoltre spostato al **31 ottobre 2005** il termine per le integrazioni documentali relative alla denuncia in catasto, alla denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n° 504/1992, nonché, ove dovute alle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

In merito al **versamento dell'oblazione allo Stato** le disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (**Circolare n° 1 del 16/01/2004**) hanno stabilito che le somme dovute a titolo di oblazione possono essere versate, utilizzando il bollettino di conto corrente postale a tre sezioni (mod. CH 8 – ter) , sul **c/c postale n° 255000** intestato a Poste Italiane s.p.a., indicando:

- n° di c/c.;
- importo;
- estremi identificativi ed indirizzo del richiedente;
- nonché, nello spazio riservato alla causale: il comune dove è ubicato l'immobile, il numero progressivo indicato nella domanda relativa al versamento ed il codice fiscale del richiedente.

Il **Decreto 14 gennaio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 14 del 19 gennaio 2004) ha stabilito che il versamento dell'oblazione può essere effettuato anche con il modello **F24**, restando esclusa la compensazione con tributi o versamenti ad altro titolo. A tal fine è stato istituito il seguente **codice tributo** da utilizzarsi sul modello di pagamento F24: **3910** denominato "Oblazione per la definizione di illeciti edilizi – Art. 32, comma 32, d.l. 30/09/2003, n° 269". Nella compilazione del modello F24 il codice tributo sopra citato deve essere esposto nella "Sezione ICI ed altri tributi locali", con l'indicazione nello spazio codice *ente/codice comune* del codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili oggetto della definizione (per il Comune di Belluno il codice catastale è D2AA) e nel campo *anno di riferimento* dell'anno in cui si effettua il versamento nella forma AAAA.

L'incremento dell'oblazione del 5% o 10%, come indicato all'art. 4 della L.R. 21/04, deve essere versato alla Regione secondo le modalità dalla stessa individuate (v. sito della Regione Veneto – www.regione.veneto.it - Territorio e Ambiente – Urbanistica e Beni Ambientali):

a) BONIFICO BANCARIO

Intestato a:	Tesoriere Regionale
c/o	Banco Popolare di Verona e Novara
IBAN:	IT79C0518802001000000020600
BBAN:	C0518802001000000020600
Causale:	Condono edilizio – incremento dell’oblazione

b) CONTO CORRENTE POSTALE

Intestato a:	Regione Veneto – Rimborsi ed introiti diversi – Servizio Tesoreria
Indirizzo:	S. Croce n. 1187 – 30125 Venezia
c/c n.:	10264307
Causale:	Condono edilizio – incremento dell’oblazione

Il pagamento dell’importo dovuto a titolo di anticipazione degli oneri concessori deve essere eseguito con versamento diretto alla **Tesoreria del Comune di Belluno**, con le seguenti modalità, avendo cura di indicare la causale **CONDONO EDILIZIO 2003**:

- sul conto corrente bancario di Tesoreria n° 3465348 – ABI 2008 – CAB 11910 – UNICREDIT BANCA s.p.a., intestato al Comune di Belluno, da effettuarsi presso qualsiasi sportello di istituto bancario;
- sul conto corrente postale n° 11641321 intestato al Comune di Belluno – Servizio Tesoreria, da effettuarsi presso qualsiasi sportello Postale.

Imposta comunale sugli immobili

Per quanto riguarda l’ICI relativa a fabbricati oggetto di definizione degli illeciti edilizi l’imposta è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Tenuto conto della proroga dei termini per la regolarizzazione dei fabbricati oggetto di condono (art. 10 del D.L. n° 282/04) il proprietario potrebbe, al 20 dicembre 2004 (termine entro cui va versata la seconda rata dell’ICI, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno) non conoscere ancora la rendita catastale dell’immobile. In questo caso è consentito versare l’ICI provvisoriamente in base ad un valore convenzionale di €2 per ogni metro quadrato di opera edilizia che si intende regolarizzare, per ciascun anno di imposta. Quando successivamente sarà determinata la rendita catastale, sull’eventuale saldo a conguaglio non saranno dovuti sanzioni né interessi. (v. Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche fiscali in www.finanze.it).

In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’ICI il contribuente incorre in una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata.

La sanzione si riduce con il “ravvedimento oneroso” , al 3,75% nel caso in cui il versamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza (quindi entro il 19 gennaio 2005, se l’irregolarità viene commessa al momento del pagamento della rata a saldo).

La sanzione aumenta invece al 6% se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione (se per l’ICI è prevista), oppure entro un anno dalla data della violazione, se non c’è l’obbligo di dichiarazione.

Oltre alla sanzione del 3,75% o del 6% il contribuente dovrà anche pagare gli interessi legali, che per il 2004 sono calcolati nella misura del 2,5% annuo. Il calcolo

degli interessi comprende i giorni di effettivo ritardo tra la data del pagamento effettuato a titolo di ravvedimento e quella del versamento omesso.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO (reperibile sul sito www.finanze.it)

- Decreto Legge 30 settembre 2003 n° 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n° 326, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 274 del 25 novembre 2003 – Suppl. Ord. 181/L;
- Circolare n° 1/dpf del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16/01/2004;
- Decreto 14 gennaio 2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 14 del 19 gennaio 2004;
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 4/E del 22.01.2004;
- Decreto Legge 31 marzo 2004, n° 82 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n° 76 del 31 marzo 2004) convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n° 141 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale – n° 125 del 29 maggio 2004);
- Circolare n° 2/DPF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.06.2004 – Chiarimenti in ordine al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) – Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2003, n° 350;
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 196 del 28 giugno 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 26 del 7 luglio 2004);
- Decreto Legge 12 luglio 2004, n° 168, art. 5 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 161 del 12 luglio 2004, Suppl. Ord. n° 122);
- Legge 30 luglio 2004, n°191, art. 5 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 178 del 31 luglio 2004, Suppl. Ord. n° 136).
- Legge Regionale Veneta n° 21 del 5 novembre 2004 “ Disposizioni in materia di condono edilizio” (pubblicata nel BUR n° 113 del 9 novembre 2004 e scaricabile dal sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it));
- Decreto Legge 29 novembre 2004, n° 282, art. 10 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 280 del 29.11.2004).

20.12.2004

